



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

Procedura aperta per la fornitura di un microscopio ottico rovesciato completamente motorizzato a fluorescenza per acquisizioni in modalità confocale a scansione laser ed in super-risoluzione ad illuminazione strutturata (SIM) per il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (CIBIO)

CIG 8700878FA7

CUP C67F18000010004



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



**PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO**

Investiamo nel vostro futuro

Gara telematica n. 98533

CAPITOLATO SPECIALE



Termini	Definizione
Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte ratificata da UniTrento.
Appaltatore	Il soggetto vincitore della Gara, con il quale UniTrento firmerà il Contratto.
Apparecchiatura	Microscopio ottico rovesciato completamente motorizzato a fluorescenza per acquisizioni in modalità confocale a scansione laser ed in super-risoluzione ad illuminazione strutturata (SIM).
AVCPass	Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla Gara.
Capitolato prestazionale	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche della Fornitura.
Capitolato Speciale	Il presente documento contenente le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata/raggruppanda, che presenteranno Offerta per la Gara.
Contratto	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.
Dipartimento CIBIO	Dipartimento di Biologia Computazionale, Cellulare ed Integrata dell'Università degli Studi di Trento
Direttore dell'esecuzione del Contratto	La persona fisica, all'uopo indicata da UniTrento, con il compito di gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore.
Disciplinare di Gara	Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione.
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale, Capitolato Prestazionale, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i criteri di



	ammissione alla Gara, le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario.
Fornitura	L'oggetto dell'appalto.
Mandatario	Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, il componente che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o costituendo.
Offerta	L'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara.
Opzione	Servizio di manutenzione allo scadere della garanzia
Rappresentante del Concorrente	Colui che la legge o la volontà delle parti indica come rappresentante del Concorrente nel corso della Gara.
Responsabile del procedimento	Prof. Alessandro Quattrone
Responsabile del procedimento di gara	Dott. Alex Pellacani - pec: ateneo@pec.unitn.it .
UniTrento	L'Università degli Studi di Trento.



Premessa

L'Università di Trento (d'ora innanzi denominata "UniTrento") intende appaltare ad un operatore economico (d'ora innanzi denominata "Appaltatore") la fornitura di Microscopio ottico rovesciato completamente motorizzato a fluorescenza per acquisizioni in modalità confocale a scansione laser ed in super-risoluzione ad illuminazione strutturata (SIM) per il Dipartimento CIBIO, con caratteristiche tali da far fronte alle specifiche di cui al presente Capitolato Speciale e al Capitolato Prestazionale.

Art. 1 - Norme di riferimento

Il Contratto viene proposto da UniTrento ed accettato dall'Appaltatore come un contratto di appalto disciplinato dalla L.P. 2/2016 e L.P. 2/2020 e per quanto da queste non disposto dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 - Durata del contratto

Il Contratto si concluderà decorsi 24 mesi dalla data di emissione del verbale di verifica di conformità di cui all'art. 4 punto 1 che segue, o nel nuovo termine indicato nel caso di attivazione dell'Opzione descritta al punto 5 del Capitolato Prestazionale.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la Fornitura di un Microscopio ottico rovesciato completamente motorizzato a fluorescenza per acquisizioni in modalità confocale a scansione laser ed in super-risoluzione ad illuminazione strutturata SIM per il Dipartimento CIBIO dell'Università degli Studi di Trento.

UniTrento ha facoltà di attivare l'Opzione di cui al punto 5 del Capitolato prestazionale e per gli importi massimi stabiliti all' art. 7 che segue. L'attivazione dell'Opzione è facoltà esclusiva di UniTrento.

Le caratteristiche tecniche e funzionali minime riportate nel Capitolato Prestazionale e quelle migliorative offerte sono da considerarsi come requisiti minimi essenziali dell'oggetto della fornitura.

Il mancato rispetto, in fase di esecuzione contrattuale, di quanto offerto in fase di gara costituisce grave inadempimento contrattuale



L'Appaltatore dovrà effettuare la consegna e l'installazione dell'Apparecchiatura come definito nel Capitolato Prestazionale e prestare il servizio di garanzia per un totale di 24 mesi.

Art. 4 – Verifica di conformità

Le procedure di emissione del certificato di verifica di conformità sono successive ai test di funzionalità ai sensi del punto 2 del Capitolato prestazionale e saranno effettuate nei termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

La verifica di conformità sarà effettuata in due fasi:

1. verifica di conformità sull'Apparecchiatura dopo i test di funzionalità;
2. verifica delle prestazioni al termine del periodo di garanzia.

Ogni fase di verifica avverrà in contraddittorio tra UniTrento e il Responsabile del contratto dell'Appaltatore e verrà redatto il certificato di verifica di conformità.

L'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al punto 1 che precede è condizione per i pagamenti che verranno effettuati con le modalità e i tempi previsti all'art.18 che segue.

L'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al punto 2 che precede è condizione per lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 14 che segue.

Nel caso l'emissione del certificato di verifica di conformità subisca dei ritardi per cause imputabili all'Appaltatore, ovvero si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni e tali interventi sospenderanno il termine di effettuazione della verifica.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse nel termine indicato da UniTrento sarà facoltà di UniTrento di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 che segue.

Ai fini dell'emissione del certificato di verifica di conformità, UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.



Art. 4bis - Verifica di conformità del servizio di manutenzione full risk, se attivato come Opzione

Il certificato di verifica di conformità del servizio di manutenzione full-risk post garanzia, sarà emesso a seguito della verifica annuale delle prestazioni del servizio di manutenzione e con le modalità previste all'art. 4 che precede.

Art. 5 - Conformità dell'Apparecchiatura e dell'installazione

Tutti i prodotti oggetto della Fornitura devono essere marchiati CE ed essere conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

L'installazione dovrà essere eseguita a regola d'arte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle condizioni e clausole previste nei documenti contrattuali.

Art. 6 – Garanzia

L'Appaltatore deve garantire che i prodotti forniti siano privi di vizi, difetti di fabbricazione o di funzionamento, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 4 comma 2 punto 1 che precede e con le modalità riportate al punto 5 del Capitolato Prestazionale.

La garanzia di cui al presente articolo non esclude la responsabilità dell'Appaltatore secondo la disciplina di diritto civile relativa alla vendita.

Art. 7 – Valore complessivo del Contratto

Il valore complessivo del contratto sarà determinato applicando la percentuale di sconto offerta sull'importo a base di gara per la fornitura, installazione e garanzia di 24 mesi, dell'Apparecchiatura e sull'importo dell'Opzione in caso di attivazione del servizio di manutenzione per la durata massima di 36 mesi fatta salva la possibilità di UniTrento di negoziare percentuali di sconto maggiori tenuto conto dell'andamento dei prezzi di mercato al momento di attivazione dell'Opzione. Oltre oneri per la sicurezza da interferenze, oneri Covid-19 e oltre oneri I.V.A..

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri necessari per realizzare la Fornitura in conformità ai documenti di gara.

Art. 8 - Luogo e tempi di consegna



L'Apparecchiatura si intende consegnata e installata presso la sede del Dipartimento CIBIO- via Sommarive n. 9, 38123 - Trento.

La consegna e l'installazione devono avvenire nel termine di 60 giorni naturali e consecutivi o eventuale termine migliorativo offerto, dalla data della stipula del contratto. Sono a carico dell'Appaltatore i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della Fornitura. A tal fine si definisce la produzione degli effetti traslativi della proprietà alla consegna dei medesimi nei locali indicati da UniTrento.

Art. 9 - Responsabile dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da UniTrento.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione della Fornitura e dei servizi collegati.

Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Art. 10 - Reperibilità

Il Responsabile dell'Appaltatore, o il suo sostituto, per tutta la durata del Contratto, dovrà essere reperibile - nei giorni feriali, in orario d'ufficio – dal Direttore dell'esecuzione del contratto, per qualunque problema che dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

In sede di stipula del contratto UniTrento indicherà il nome del Direttore dell'esecuzione, che effettuerà le comunicazioni e curerà gli adempimenti previsti dal presente Contratto e che verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le deficienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate e provvedendo, di concerto con il Responsabile del procedimento, alla loro formale contestazione.

Art. 12 - Comunicazioni all'Appaltatore



Le comunicazioni all'Appaltatore saranno inviate al Responsabile di cui all'art. 9 che precede ed avverranno esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC). Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l'Appaltatore decade dal diritto di avanzarne.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Art. 13 - Comunicazioni dell'Appaltatore a UniTrento

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC), tramite il Responsabile dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che siano di competenza di UniTrento, di cui abbia bisogno per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione della Fornitura dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Art. 14 – Garanzia definitiva

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia definitiva per l'importo, la modalità e i contenuti indicati dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. UniTrento accetterà unicamente garanzie definitive conformi allo Schema tipo sopraccitato. Eventuali condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non saranno accettate da UniTrento. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es.



deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità a UniTrento.

La validità della garanzia è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino all'emissione del certificato di verifica di conformità al termine del periodo di garanzia di 24 mesi.

In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

In caso di attivazione dell'Opzione, l'Appaltatore dovrà presentare una garanzia definitiva di importo e con le modalità sopra descritte.

Art. 15 – Penalità

Per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di ritardo nella fornitura e installazione dell'Apparecchiatura per cause non imputabili a UniTrento, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale di cui all'art. 7 che precede.

Il mancato intervento entro i termini previsti dai punti 4 e 5 del Capitolato Prestazionale comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali o sulla garanzia definitiva.

È facoltà di UniTrento di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza dei ritardi previsti ai commi 1 e 2.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale UniTrento si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 16 che segue.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale, grave inadempimento contrattuale, o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto, anche in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Appaltatore non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi a reintegrare la garanzia definitiva, che fosse stato anche parzialmente escussa;



- c) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
- d) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del Contratto;
- e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del Contratto;
- f) qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale per la fornitura dell'Apparecchiatura;
- g) nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- h) nelle ipotesi previste dall'art.108 del D. Lgs. 50/2016.

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione UniTrento si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.

Art. 17 - Garanzie assicurative

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivanti dai rischi connessi all'esecuzione del contratto con scadenza al termine del periodo di garanzia.

L'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva UniTrento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e le spese per il risarcimento verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di UniTrento.

Art. 18 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, secondo le seguenti modalità:

- 100% dell'importo relativo alla fornitura, installazione e garanzia di 24 mesi successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 4 comma 2 punto 1 che precede;
- in caso di attivazione dell'Opzione di cui all'art. 5 del Capitolato prestazionale, l'importo sarà pagato successivamente all'emissione dei certificati di verifica di conformità annuale di cui all'art. 4 bis che precede.

Le fatture complete del numero di riferimento del contratto e del CIG dovranno essere intestate a Università degli Studi di Trento - via Calepina, 14 - 38122 Trento. Dovranno



riportare il Codice Univoco Ufficio 6VP8Z3 ed essere emesse con Esigibilità codice “S”
Scissione dei pagamenti.

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che l'Appaltatore preciserà ai sensi dell'art. 19 che segue. In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento fatturato, UniTrento provvederà a corrispondere all'Appaltatore la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

I termini sopra indicati saranno sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta, perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Art. 19 - Tracciabilità

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co.9bis della L. 136/2010. Si impegna, inoltre, a trasmettere:

- entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 con l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC (ateneo@pec.unitn.it) e indirizzata ad Ufficio Approvvigionamenti e Contabilità Collina. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione. L'Appaltatore provvede altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

Art. 20 - Oneri e obblighi contrattuali



Nell'esecuzione della Fornitura l'Appaltatore assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei Documenti di gara, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dell'Apparecchiatura fornita.

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale a:

- garantire il perfetto funzionamento dei prodotti forniti, nonché l'assistenza tecnica necessaria a ripristinare il corretto funzionamento;
- manlevare UniTrento dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli di fornitura e dei servizi connessi oggetto del Contratto.

Art. 21 - Riservatezza e trattamento dei dati

È onere dell'Appaltatore segnalare e motivare a UniTrento l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, UniTrento, previa comunicazione all'Appaltatore mediante comunicazione via PEC, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a UniTrento e/o agli enti coinvolti nel contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per



ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che:

Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento). Pertanto i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica;

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trento nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.unitn.it – ateneo@unitn.it;

I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (c.d. *Data Protection Officer*) sono i seguenti: rpd@unitn.it;

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

I dati saranno conservati per il periodo di durata dell'attività e, successivamente, per il tempo o per altre finalità previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora sia promossa nei confronti di UniTrento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa



ipotesi, UniTrento è tenuta ad informare a mezzo PEC l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di UniTrento, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Art. 23 - Evoluzione tecnologica dell'Apparecchiatura

Qualora, in relazione alla rapida evoluzione tecnologica, l'Appaltatore intenda sostituire alcuni componenti originariamente offerti con altri di prestazioni più elevate dovrà informare UniTrento sulla evoluzione tecnologica e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla fornitura.

UniTrento procederà all'analisi della proposta e ne comunicherà all'Appaltatore l'esito. Dette eventuali pattuizioni non modificheranno i prezzi offerti in sede di Gara.

Art. 24 - Istruzione all'uso

L'Appaltatore, durante la fase di installazione, dovrà istruire all'uso il personale di UniTrento.

Art. 25 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato Speciale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e dei servizi collegati, fossero arrecati a UniTrento.

Art. 26 – Utilizzo del nome e del logo dell'Università di Trento

UniTrento non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale, né potrà mai essere utilizzato il logo dell'Ateneo se non previa autorizzazione da parte di UniTrento.

Art. 27- Foro competente



Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra UniTrento e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 28 - Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Durante la fornitura, l'installazione e il servizio di garanzia e manutenzione, il personale dell'Appaltatore dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento in conformità al D.lgs. 81/2008.

Nelle ipotesi di subappalto il cartellino del personale del subappaltatore dovrà inoltre riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Art. 29 - Coordinamento per la sicurezza

Al fine di ottemperare ai reciproci obblighi di garanzia per la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Aggiudicatario e UniTrento, prima della stipula del contratto, si trasmetteranno reciprocamente le informazioni/documentazione prevista dal Decreto legislativo.

Dopo la stipulazione del Contratto ma prima dell'inizio della Fornitura, il Responsabile dell'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione di UniTrento parteciperanno ad una riunione congiunta con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di UniTrento o suo delegato. Tale riunione di coordinamento per la sicurezza è finalizzata ad una maggior definizione delle reciproche informazioni su rischi, delle specifiche procedure di gestione dell'emergenza, delle misure di protezione e dei divieti che i soggetti coinvolti dovranno rispettare per tutta la durata del Contratto. A seguito della riunione, UniTrento curerà l'adeguamento del D.U.V.R.I. di cui sopra, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008.



Eventuali ulteriori misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, siano esse organizzative o rappresentate da allestimenti specifici, saranno a carico di UniTrento.

Art. 30 - Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana. La presentazione di documentazione tecnica in lingua inglese dovrà preventivamente essere autorizzata da UniTrento.

Qualsiasi tipo di documentazione presentata a UniTrento in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 31 - Subappalto e subforniture

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P.2/2016 e per effetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019) non trova applicazione al presente appalto la limitazione della percentuale di cui al D.Lgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da UniTrento.

L'Appaltatore potrà fare istanza di subappalto solo se ha indicato in fase di offerta le parti della Fornitura che intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione di subappalto in fase di offerta sia mancante o irregolare. UniTrento procederà al pagamento diretto del subappaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i contratti stipulati con i subfornitori per le finalità previste dall'art.19 che precede. Inoltre al fine dell'emissione del certificato di regolare esecuzione UniTrento ne verificherà il pagamento attraverso acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. 32 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo assolta virtualmente da UniTrento (autorizzazione n. 106668/14 d.d. 23/12/2014) è interamente a carico dell'Appaltatore. UniTrento provvederà all'invio di apposita comunicazione relativa al rimborso da effettuarsi da parte dell'Appaltatore.



Art. 33 – Nullità del contratto

In caso di violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 il contratto sarà nullo.

Art. 34 – Codice etico

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.